



CITTA' DI POLICORO
- PROVINCIA DI MATERA -

Piazza Aldo Moro, 1

C.A.P. 75025 - TEL. 0835/9019111 - FAX 0835/972114 - P. IVA: 00011210779

www.policoro.basilicata.it - posta@policoro.basilicata.it - protocollo@pec.policoro.basilicata.it.

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N° 10035 Reg. ord.

Prot. _____ del _____

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 23 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023

IL SINDACO

PREMESSO che è consuetudine in tutto il territorio comunale festeggiare il Natale e il capodanno con il lancio di petardi, botti e fuochi d'artificio di libera vendita concentrati in particolare nelle notti di Natale e capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni successivi;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dell'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale per la sicurezza;

CONSIDERATO che:

- tale condotta può rappresentare per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere data una speciale tutela;

- il pericolo legato all'uso dei petardi riguarda anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico trattandosi pur sempre di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;

- i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita:

RITENUTO, pertanto:

- salvaguardare l'incolumità psicofisica di cittadini ed animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;

- evitare assembramenti che si potrebbero verificare per l'accensione dei fuochi al fine di prevenire e contenere i contagi per Covid-19;

- che, se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che, comunque, non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali, per contro occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti residui;

RILEVATO, pertanto, procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTE le Circolari del 6.12.2017.e del 14.12.2017 del Ministero dell'Interno recanti disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi artificiali autorizzati, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 267/2000;

VISTI gli artt. 54 e 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la legge 689/1981;

VISTA la Legge n. 241/1990;

RICHIAMATO l' art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,. n. 267, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

dal giorno 23 dicembre 2022 e sino al 6 gennaio 2023 è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi coperti o scoperti pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Policoro e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Gli agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

DISPONE ALTRESI' CHE

copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

1. Prefettura di Matera;
 2. Comando di Polizia Locale;
 3. Comando Compagnia Carabinieri di Policoro;
 4. Commissariato di Polizia di Stato di Policoro;
 5. Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro;
 6. Comando Vigili del Fuoco;
 7. Comando Carabinieri Stazione Nucleo Forestale Scanzano Jonico;
- e. p.c. Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Avv. Enrico Bianco

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- ✓ Visto: si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. mm..

Policoro, li 23.12.22



Dirigente ad Interim del IV Settore
Salvatore Pietrantonio DEMARCO

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ✓ Visto: si attesta che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss. mm., in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Policoro, li 23.12.22



Dirigente del II Settore Finanze-Programmazione
e Affari del Personale
Dr. Gaetano RINALDI

[Handwritten signature]